

**Risposta n. 411/2021**

**OGGETTO:** REGIME FISCALE CONTRIBUTI EROGATI A SOSTEGNO DEI  
SETTORI DELLO SPETTACOLO - ART. 10-bis del decreto legge 28  
ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto Ristori")

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo (MiBACT) ha erogato al Teatro Stabile istante un contributo straordinario, applicando la ritenuta d'acconto del 4 per cento, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il contributo è stato erogato in applicazione dei Provvedimenti concernenti la ripartizione, l'assegnazione e l'erogazione di risorse a sostegno dei settori dello spettacolo, così come previsto dall'articolo 89 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 183, comma 11-*quater* del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 altrimenti definiti "*Bandi COVID 2020*".

Con decreto 16 ottobre 2020, n. 467, il citato Ministero ha destinato un'ulteriore

quota «del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18», al sostegno degli organismi appartenenti ad alcuni settori di cui al decreto ministeriale del 27 luglio 2017, quali i "Teatri di rilevante interesse culturale", i "Centri di produzione teatrale", i "Teatri di Tradizione" e i "Centri di produzione danza", che nel 2020 hanno sofferto maggiormente dei mancati incassi dovuti alla chiusura delle sale teatrali.

L'articolo 2 del decreto da ultimo citato ha previsto che il contributo da assegnare al singolo organismo è calcolato «sui dieci dodicesimi della differenza tra le entrate di cui al periodo precedente, e il contributo FUS [Fondo Unico dello Spettacolo] assegnato nel 2019, e non può superare comunque la somma di euro 800.000,00».

Con decreto del Direttore Generale Direzione generale Spettacolo 17 novembre 2020, n. 1970 veniva assegnato all'*Istante*, quale "Teatro di rilevante interesse culturale", un contributo eccezionale per compensare le mancate entrate da biglietteria subite nel 2020 a causa delle misure governative di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno vietato lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico nelle sale teatrali per quasi tutto l'anno.

Al riguardo, è precisato che il contributo in esame, ad avviso dell'*Istante*, assume la natura di contributo in conto esercizio, in funzione dell'emergenza COVID-19, prescindendo da qualsiasi rendicontazione.

Ciò rappresentato, con l'istanza di interpello in esame si chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale del contributo erogato all'*Istante* con decreto del Direttore Generale Direzione generale Spettacolo 17 novembre 2020, n. 1970, emanato ai sensi del citato decreto ministeriale 16 ottobre 2020, n. 467.

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'*Istante* ritiene che ai sensi dell'articolo 10-*bis* del decreto legge 28 ottobre

2020, n. 137 (cd. "decreto Ristori"), il contributo erogato dal MiBACT non concorra alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonché ai fini IRAP e del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, ad avviso dell'*Istante*, su tale provvidenza economica non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 89 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto "*Cura Italia*"), al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, ha previsto, nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (ora Ministero della Cultura), l'istituzione di due Fondi da ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo.

La medesima disposizione ha previsto l'adozione di uno o più decreti per stabilire le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori e, inoltre, una riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione e del Fondo Unico dello Spettacolo (FUS).

Al riguardo, con decreto del 23 aprile 2020, il predetto Ministero ha disposto che una quota del Fondo emergenze di parte corrente, di cui al citato articolo 89, fosse destinata al sostegno degli organismi operanti nello spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo, che non fossero stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell'anno 2019.

Tra i requisiti richiesti per l'assegnazione delle risorse in esame, infatti, l'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale citato richiede di «*non aver ricevuto*

*nell'anno 2019, contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985».*

Il successivo decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), all'articolo 183, comma 11-*quater*, ha previsto che nello stato di previsione del citato Ministero fosse istituito un Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, *«che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo»*, disponendo una corrispondente riduzione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

A seguito dell'emanazione dei citati decreti legge nn. 18 e 34 del 2020, il MiBACT, con decreto del 19 ottobre 2020, n. 467, ha destinato una quota del Fondo emergenze di parte corrente di cui al citato articolo 89 del decreto "*Cura Italia*" agli organismi *«appartenenti ai seguenti settori di cui al decreto ministeriale 27 luglio 2020: Teatri di rilevante interesse culturale (art. 11), Centri di produzione teatrale (art. 14), Teatri di Tradizione (art.18), Centri di produzione danza (art. 26), il cui contributo FUS 2019 è inferiore alle entrate derivanti da incassi da biglietteria e abbonamento, al netto della prevendita, dichiarate a consuntivo 2019 per l'annualità corrispondente»*.

Pertanto, con decreto 17 novembre 2020, n. 1970 del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero, veniva assegnato al Teatro Stabile istante il contributo in esame.

In relazione al regime fiscale applicabile a tale emolumento, si osserva che l'articolo 10-*bis* (rubricato *«Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19»*) del "*decreto Ristori*", ha previsto che *«I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti*

*esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».*

Con tale disposizione, dunque, il legislatore al fine di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha riconosciuto ai contributi di «qualsiasi natura» e «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza» erogati, in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici (di cui all'articolo 27 del decreto *Cura Italia* e all'articolo 25 decreto *Rilancio*).

Ciò posto, si ritiene che il contributo erogato all'*Istante* a seguito dell'emanazione del citato decreto 17 novembre 2020, n. 1970, rispetti i requisiti richiesti dal Legislatore con il riportato articolo 10-*bis* del decreto *Ristori* e, conseguentemente, non rilevi fiscalmente.

Al riguardo, si precisa che nella fattispecie in esame non osta all'applicazione del regime esentativo la circostanza che il contributo erogato all'*Istante* sia stanziato con risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del Fondo unico dello Spettacolo, dal momento che l'articolo 10-*bis* fa esclusivo riferimento alla natura del contributo e alla sua discontinuità con quelli ordinariamente erogati; a nulla rilevando, pertanto, la provenienza delle risorse economiche destinate a finanziare i contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto

della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**